REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

tel + 39 040 377 4546
fax + 39 040 377 4513

ambiente@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

D.Lgs. 152/2006 – Procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di realizzazione di un impianto per il trattamento rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di combustibile solido secondario, da realizzarsi in Comune di Monfalcone (VIA594) – Proponente: Eco Energy Monfalcone srl

Il Direttore centrale

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione di impatto ambientale;
Visto l'articolo 4, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
Vista la delibera della Giunta regionale n. 568 di data 22 aprile 2022 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale) come modificata dalla DGR 997/2024;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 dd. 3 settembre 2021 con la quale sono state approvate le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali e per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 152/2006;
Rilevato che il progetto in argomento prevede l'installazione in un impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi, non fermentabili e non putrescibili, presso un sito già edificato. L'impianto di gestione rifiuti sarà costituito da un capannone principale esistente che verrà debitamente ristrutturato agli scopi di progetto all'interno del quale si svolgeranno tutti i processi di trattamento dei rifiuti finalizzati alla produzione di CSS - EoW e CSS rifiuto;
Rilevato che il progetto è sottoposto a VIA regionale in virtù degli esiti del decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali n. 1916 del 19 gennaio 2023;
Rilevato altresì che il progetto non è sottoposto a contestuale procedura di valutazione di incidenza di livello 2 poiché in esito al suddetto decreto n. 1916/2023, il progetto stesso è stato favorevolmente valutato in materia di valutazione di incidenza ai sensi della DPR 357/97 rilevando l'assenza di

incidenze significative a carico di specie ed habitat tutelati di cui alle vicine ZPS IT3341002 "Aree Carsiche della Venezia Giulia" e ZSC IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano";
Visto l'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006 che prevede, per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, l'adozione di un provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
Considerato che, ai sensi della DGR 803/2018, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati è stato individuato quale autorità competente al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare, in relazione alla procedura di PAUR e alla procedura di VIA, che:

- la società proponente Eco Energy Monfalcone srl in data 20 novembre 2023 ha presentato istanza al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativamente al progetto in argomento;
- con nota prot. n. 712873 di data 22 novembre 2023 il Servizio valutazioni ambientali ha comunicato al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 (Consultazioni transfrontaliere) e il corretto pagamento degli oneri istruttori per la VIA;
- con nota prot. 733957 del 30 novembre 2023 il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha comunicato alla società proponente la non procedibilità dell'istanza per documentazione incompleta;
- in data 2 febbraio 2024 il proponente ha trasmesso l'ulteriore documentazione;
- con nota prot. 87519 del 9 febbraio 2024 il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha comunicato ai soggetti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito internet della Regione dell'istanza per il rilascio del PAUR e relativa documentazione, dando inizio alla fase di verifica della completezza documentale di cui all'articolo 27bis, comma 3 del D. Lgs. 152/06;
- con nota prot. 95933 del 14 febbraio 2024 il Servizio valutazioni ambientali ha inviato gli esiti delle verifiche di completezza documentale di propria competenza, richiedendo integrazioni;
- con nota prot. 181564 del 19 marzo 2024, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, sulla base dei vari pareri pervenuti, ha chiesto integrazioni documentali, ai sensi del comma 3 dell'art 27-bis del D.Lgs 152/2006, che il proponente ha trasmesso in data 22 aprile 2024;
- in data 21 maggio 2024 con nota prot. 322215 il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha pubblicato l'avviso sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del D. Lgs 152/2006, comunicando contestualmente l'avvio del PAUR e della fase di consultazione al pubblico;
- con nota prot. 333331 del 24 maggio 2024 il Servizio valutazioni ambientali ha richiesto pareri collaborativi relativamente alla procedura di VIA al Comune di Monfalcone, all' Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio gestione risorse idriche, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento -, al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia, al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia, ad Irisacqua, al Servizio biodiversità, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica e Servizio infrastrutture e opere strategiche - e all'ARPA FVG;

Visti i pareri e osservazioni pervenuti:

- ARPA FVG con nota prot. 21718 del 10 luglio 2024;
- Consorzio di bonifica della Venezia Giulia con nota prot. 1434 del 28 giugno 2024;
- Servizio biodiversità con nota prot. 172446 del 28 febbraio 2025;
- Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica con nota prot. 386745 del 18 giugno 2024;
- Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia con nota prot. 2138 del 27 giugno 2024;
- Comune di Monfalcone con nota prot. 37770 del 10 luglio 2024;

- Legambiente – Circolo Ignazio Zanutto con nota datata 8 marzo 2024;
- Associazione ambientalista Eugenio Rosmann, con nota pervenuta in data 10 marzo 2024;

Rilevato che:

- con nota prot. 465281 del 26 luglio 2024, il Servizio valutazioni ambientali ha comunicato all'autorità competente la necessità di richiedere una serie di integrazioni;
- il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota 477317 del 1 agosto 2024 ha richiesto integrazioni alla società proponente;
- con nota prot. 499655 del 14 agosto 2024, a seguito di motivata richiesta, è stata concessa una proroga del termine per la presentazione delle integrazioni fino al 27 febbraio 2025;
- in data 21 febbraio e 28 febbraio 2025 sono state trasmesse le sopra citate integrazioni;
- il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con nota prot. 171643 del 28 febbraio 2025, ha convocato per il giorno 9 aprile 2025 la prima riunione della conferenza di servizi, comunicando ai soggetti interessati e al pubblico l'arrivo delle integrazioni e aprendo una nuova fase di consultazione della durata di 15 giorni;
- il Servizio valutazioni ambientali con nota prot. 192382 del 10 marzo 2025 ha richiesto i pareri in materia di VIA sulla documentazione integrativa ai vari soggetti già interessati. In risposta alla predetta richiesta risultano pervenuti i seguenti pareri:
 - Arpa con nota prot. 12013 del 11 aprile 2025;
 - Servizio gestione risorse idriche con nota prot. 237011 del 25 marzo 2025;
 - ASUGI con nota prot. 32792 del 14 aprile 2025;
 - Comune di Monfalcone con nota prot. 19222 dell'11 aprile 2025 e allegato parere ufficio urbanistica;
- a riscontro della nota dell'Autorità competente di data 28 febbraio 2025 sono pervenuti i seguenti pareri:
 - Soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio con nota prot. 7842 del 11 aprile 2024;
 - Comando vigili del fuoco Gorizia con nota del 14 aprile 2024 e nota prot. 3489 del 27 marzo 2025;
 - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento con nota prot. 285022 del 10 aprile 2025;
 - Consorzio di Sviluppo economico della Venezia Giulia con nota prot. 1301 del 3 aprile 2025;
- il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con nota prot. 252486 del 31 marzo 2025, ha rinviato al 14 aprile 2025 la prima riunione della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato notificato con nota del 13 maggio 2025;

Vista la Relazione Istruttoria del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di data 28 maggio 2025;

Visto il parere n. VIA/2/2025 relativo alla riunione del 4 giugno 2025, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla valutazione di impatto ambientale, con una condizione ambientale;

Constatato, come si evince dal sopra citato parere della Commissione, che:

- è stato tenuto puntualmente conto di tutti i pareri pervenuti e sopra ricordati, rilasciati specificatamente in materia di valutazione impatto ambientale nonché degli ulteriori pareri espressi in corso di procedimento di PAUR che hanno riguardato questioni di carattere ambientale;
- si è altresì tenuto conto della valutazione favorevole espressa nel corso della prima Conferenza di Servizi dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Considerato che la Commissione, in merito alle osservazioni pervenute da parte della Associazione ambientalista "Eugenio Rosmann" e Legambiente – "Circolo Ignazio Zanutto" su tematiche quali gli impatti legati al traffico prodotto, l'importanza dell'uso di mezzi alternativi al trasporto su gomma, gli impatti paesaggistici, la coerenza del progetto con i CLIR, gli impatti legati alle emissioni in atmosfera, i disturbi all'area delle Terme romane, i rischi potenziali di incidenti e gli impatti alle vicine aree naturali

protette, ha rilevato che si è tenuto conto all'interno della richiesta integrazioni del 26 luglio 2024 a cui il proponente ha fornito adeguato riscontro;

Rilevato che la Commissione ha ritenuto di effettuare le seguenti considerazioni sulle principali componenti ambientali:

- aria: gli impatti sulla componente aria legati alle emissioni di inquinanti e odori possono ritenersi sostenibili e non significativi nel medio/lungo periodo. È stato approfondito in particolare l'analisi relative agli odori e al traffico ed in entrambi i casi i valori ottenuti dalle simulazioni sono inferiori ai limiti di norma. Inoltre le proposte di prescrizione avanzate da ARPA ed attinenti specificatamente al procedimento di AIA forniscono ulteriore garanzia di contenimento e controllo degli impatti indotti sulla componente atmosferica;
- suolo, sottosuolo, acque superficiali: per dette componenti ambientali si valutano gli impatti non significativi nel medio/lungo periodo. I principali elementi di attenzione emersi nel corso della procedura di screening di VIA sono stati ulteriormente approfonditi anche con l'ausilio dei soggetti titolati al rilascio dei provvedimenti autorizzatori internamente al PAUR. Va inoltre sottolineato in termini positivi come siano previste una serie di azioni mitigative (protocolli di intervento) funzionali a contenere al minimo il possibile, per quanto altamente improbabile, il rischio di dilavamento di sostanze inquinanti dai rifiuti in caso di eventi alluvionali che possano coinvolgere l'area di ubicazione dell'impianto, nonché il rischio ambientale derivante dalla gestione delle acque di spegnimento di un eventuale incendio;
- rumore e vibrazioni: è stata sviluppata una adeguata proposta di monitoraggio acustico, internamente al PMA AIA ed è stato integrato ed ulteriormente approfondito il modello previsionale di impatto acustico rispetto al precedente procedimento di screening di VIA. L'esito modellistico dei due scenari simulati (con e senza il traffico indotto) attesta il rispetto dei limiti assoluti di immissione, dei limiti di emissione vigenti e, dove applicabili, dei limiti differenziali confermando la bassa significatività dell'impatto indotto dalla messa in esercizio dell'impianto, a carico dei principali ricettori presenti nel territorio circostante. Da segnalare in particolare come non emerga evidenza di potenziali criticità a carico della componente in oggetto, in corrispondenza all'area delle Terme romane, dal Comune di Monfalcone (in particolare) indicata quale principale elemento sensibile agli impatti di progetto;
- paesaggio: è prevista la realizzazione di un progetto di mitigazione a verde associato alla realizzazione dell'impianto. I soggetti competenti si sono espressi in corso di VIA, non rilevando alcuna criticità e pervenendo ad una valutazione favorevole del progetto per cui gli impatti sulla componente in argomento si ritengono sostenibili e non significativi;
- assetto territoriale – traffico indotto: nel corso della valutazione di impatto ambientale sono stati approfonditi gli effetti del traffico indotto, specialmente nella zona delle Terme romane. Sono state proposte azioni per ridurre al minimo i problemi, in particolare per la sicurezza stradale. Queste azioni mirano a rispondere alle preoccupazioni emerse nella fase di screening e durante il procedimento di VIA. Si prevede un "piano di gestione e monitoraggio del traffico" da applicare prima della realizzazione e in fase operativa. Gli impatti sul traffico sono considerati ragionevolmente sostenibili e non significativi;
- relativamente agli "impatti di carattere socio/ambientale connessi alle previsioni di sviluppo urbanistico delle aree interessate dal progetto" occorre riferirsi principalmente ai contenuti del parere del Comune di Monfalcone che si sostanziano in maniera prevalente sulla evidenza delle ragioni per cui il progetto non risulti conforme alle attuali previsioni urbanistiche (necessitando pertanto di variante), in potenziale contrasto con gli indirizzi pianificatori futuri del Comune stesso per l'area limitrofa (afferente in particolare terme romane) e su come tale valutazione debba inserirsi all'interno del PAUR. Temi che tuttavia vanno inquadrati, per gli aspetti più propriamente urbanistici, nell'ambito delle competenze valutative del Servizio disciplina e gestione rifiuti e siti inquinati, autorità competente al rilascio dell'AIA internamente al PAUR. La questione posta dal Comune in ordine alla necessaria applicabilità della VAS (in capo peraltro allo stesso Comune) preventivamente al rilascio della VIA, si ritiene non trovi riscontro da quanto specificatamente

previsto a riguardo dal D. Lgs. 152/06, articolo 6 comma 12, che esclude esplicitamente la necessità di VAS, nei casi di provvedimenti autorizzativi che abbiano effetto di variante a piani/programmi anche di natura urbanistica (quale il caso in specie), mantenendo comunque ferma l'applicabilità della VIA. Quanto di interesse per il procedimento di VIA, in analogia a quanto sottolineato nel corso della precedente procedura di screening di VIA, sono gli elementi di eventuale criticità di carattere ambientale (impatti) che potrebbero influire negativamente sulla "accettabilità sociale" dell'impianto e, indirettamente, sulle previsioni di sviluppo ed ampliamento dell'area delle terme romane (in particolare). Ciò che a riguardo emerge è che dette componenti di impatto, afferibili sostanzialmente al traffico prodotto, agli odori e al rumore, possono considerarsi alla fine sostenibili e non significative per detta area;

- salute e benessere: sulle componenti aria, rumore, suolo sottosuolo acque superficiali, assetto territoriale – si ribadisce la non significatività degli impatti indotti. La competente Azienda sanitaria non ha evidenziato sostanziali problematiche di impatto a carico della componente in oggetto, sottolineando talune questioni in tema di impatto odorigeno e mitigazione dell'impatto da traffico indotto che sono state debitamente considerate. Non sono emersi elementi che inducano a ritenere, come dal Comune evidenziato nel proprio parere conclusivo, che l'impianto in progetto possa determinare "una situazione di grave degrado ed una concreta sorgente di rischi per la salute e per l'ambiente, maggiore rispetto ad altre attività antropiche";

Tenuto conto che la Commissione nel proprio parere ha puntualmente considerato ed analizzato i principali elementi di contrarietà espressi dal Comune superando, di fatto, le problematiche evidenziate;

Considerato, pertanto, che dalle considerazioni effettuate emerge:

- un adeguato approfondimento dei principali temi di interesse ambientale evidenziati nel corso della precedente procedura di screening di VIA;
- una generale sostenibilità degli impatti a carico delle principali componenti ambientali interferite;
- la possibilità di contenere, limitare e controllare adeguatamente gli impatti ambientali negativi principali del progetto, quale il traffico, mediante una condizione ambientale;

Considerato, infine, che la Commissione in base all'insieme delle considerazioni sopra esplicitate, relativamente al progetto di realizzazione di un impianto per il trattamento rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di combustibile solido secondario, da realizzarsi in Comune di Monfalcone, ha ritenuto di poter formulare un parere favorevole in materia di impatto ambientale con una condizione ambientale;

Ritenuto di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese l'inerente condizione ambientale;

Ritenuto, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale - il progetto di realizzazione di un impianto per il trattamento rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di combustibile solido secondario, da realizzarsi in Comune di Monfalcone, presentato da Eco Energy Monfalcone srl, con la condizione ambientale finalizzata a limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo;

Ricordato che il presente provvedimento, in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al D.Lgs. 152/2006, parte II, titolo III, non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e di tutti gli altri atti necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

Decreta

1. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto – presentato da Eco Energy Monfalcone srl – di realizzazione di un impianto per il trattamento rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di combustibile solido secondario, da realizzarsi in Comune di Monfalcone.
Al fine di limitare l'impatto ambientale viene prevista la seguente condizione ambientale:

Numero condizione	1
Macrofase/fase	Ante operam, prima della realizzazione
Termine avvio verifica ottemperanza	Il piano di monitoraggio andrà trasmesso con modalità conformi a quanto stabilito dalla DGR 1361/2021, prima della realizzazione dell'impianto in progetto
Oggetto della condizione ambientale	Andrà predisposto e presentato specifico "piano di gestione e monitoraggio del traffico" in cui si dovranno: - sviluppare e descrivere le attività di monitoraggio e controllo del traffico prodotto in fase di esercizio dalla attività in progetto o ad essa correlabile e le misure gestionali che verranno attuate per limitarlo al minimo distribuendolo quanto più equamente possibile nell'arco della giornata lavorativa sulla rete viaria interessata e minimizzando le casistiche in casi in cui gli automezzi entrino o escano dall'impianto vuoti o solo parzialmente carichi, raggiungendo in tal modo adeguati livelli di performance ambientale. A tale scopo occorrerà monitorare parametri quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): tipo mezzo entrante ed uscente, numero transiti/anno, numero transiti/giorno, kg/veicolo, e sviluppare indici specifici di controllo della performance ambientale raggiunta quali ad esempio: ntmedi/giorno, numero trasporti/tonnellata rifiuto e prevedere che i dati ottenuti siano sintetizzati e riportati in apposite relazioni annuali; - dettagliare e descrivere modalità e tempistiche massime di realizzazione delle azioni mitigative proposte nello SIA per contenere al minimo l'evenienza di interferenze negative (specie in termini di sicurezza stradale) tra il traffico di progetto e la mobilità, anche lenta, presente e correlata alle vicine Terme romane; - dettagliare e descrivere modalità e tempistiche massime necessarie per addivenire alla soluzione paventata nello SIA di utilizzo futuro crescente del mezzo ferroviario, in alternativa al trasporto su gomma
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio valutazioni ambientali
Enti coinvolti	Comune di Monfalcone

2. Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale del progetto, di cui al D. Lgs. 152/2006, parte seconda, titolo III, non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e di tutti gli altri atti necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

3. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio valutazioni ambientali, verrà inviato al proponente, trasmesso agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento, nonché al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati quale Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale e a tutte le Amministrazioni ed enti interessati.

4. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni, termine entro in quale il presente progetto deve essere realizzato.

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL DIRETTORE CENTRALE
- ing. Massimo Canali –
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005